



Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Assicurazione collettiva a protezione dei pagamenti per clienti ipotecari di Credit Suisse (Svizzera) SA

Edizione 05.2021

Indice

L'essenziale in breve	3
-----------------------	---

Parte A Condizioni quadro della copertura assicurativa

A1	Estensione della copertura assicurativa	4
A2	Condizioni di ammissione per le persone assicurate	4
A3	Prestazione massima e durata della prestazione	4
A4	Termine di carenza e di attesa	4
A5	Inizio, durata e fine della copertura assicurativa	4
A6	Disdetta della copertura assicurativa	5
A7	Premi	5
A8	Modifica del premio o delle Condizioni Generali di Assicurazione	5
A9	Diritto applicabile e foro competente	5
A10	Sanzioni	5

Parte B Prestazioni assicurate

B1	Estensione	6
B2	Incapacità lavorativa	6
B3	Disoccupazione	7

Parte C Comportamento in caso di prestazione

C1	Obblighi in sede di liquidazione della prestazione	8
C2	Sanzioni in caso di violazione dell'obbligo di comportamento	8

Parte D Definizioni

D1	Malattia	9
D2	Infortunio	9
D3	Disoccupazione involontaria e disoccupazione imputabile all'assicurato	9
D4	Incapacità lavorativa totale	9
D5	Lavoratori indipendenti	9
D6	Medico	9

L'essenziale in breve

Siamo lieti di informarvi sul contenuto della vostra assicurazione a protezione dei pagamenti. Le informazioni dettagliate a riguardo possono essere consultate nelle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) nonché nel vostro certificato d'assicurazione.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur (di seguito indicata come «AXA»), società anonima con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA. In caso di prestazione avete un diritto di azione diretta nei confronti di AXA.

Chi è lo stipulante?

Lo stipulante è Credit Suisse (Svizzera) SA, Paradeplatz 8, 8001 Zurigo, qui di seguito indicato anche come «Credit Suisse». Tra Credit Suisse e AXA è in essere un contratto di assicurazione collettiva a cui potete aderire.

Chi sono le persone assicurate?

Le persone assicurate sono le persone che soddisfano le condizioni per l'ammissione ai sensi delle presenti CGA, che hanno dichiarato l'adesione al contratto collettivo e che hanno ricevuto il certificato d'assicurazione da Credit Suisse. La persona assicurata qui di seguito viene indicata anche direttamente con il «voi».

Cosa è assicurato?

La copertura assicurativa è operante per la tranche ipotecaria assicurata, contro i rischi di una disoccupazione involontaria e di incapacità lavorativa totale a seguito di malattia o infortunio. Si tratta di un'assicurazione di somme ai sensi della Legge sul contratto di assicurazione.

Quali prestazioni sono erogate da AXA?

Assunzione dell'effettiva rata ipotecaria assicurata (tasso ipotecario incl. un eventuale importo d'ammortamento) della tranche ipotecaria assicurata per la durata dell'incapacità lavorativa totale o della disoccupazione. Le prestazioni assicurative sono massimizzate e vengono versate mensilmente sul conto per il pagamento degli interessi della vostra ipoteca presso Credit Suisse.

Quando deve essere presentata la notifica di sinistro?

La persona assicurata è tenuta a informare tempestivamente Credit Suisse nel momento in cui viene a conoscenza di un caso di assicurazione che prevedibilmente comporterà il diritto alla corresponsione di prestazioni – ma al più tardi 5 giorni prima della scadenza del termine d'attesa.

Cosa non è coperto tra l'altro dall'assicurazione?

La copertura assicurativa in caso di disoccupazione è tra l'altro esclusa:

- se è la persona assicurata a licenziarsi o se il licenziamento è a lei stessa imputabile;
- in caso di disoccupazione parziale o se la disoccupazione non viene indennizzata dall'assicurazione contro la disoccupazione;
- per lavoratori indipendenti, titolari o contitolari con funzioni dirigenziali.

La copertura assicurativa in caso di incapacità lavorativa è tra l'altro esclusa:

- se la persona assicurata è parzialmente inabile al lavoro;
- per disturbi preesistenti che sono da ricondurre a patologie o infortuni risalenti a due anni prima dell'inizio dell'assicurazione;
- se l'incapacità lavorativa subentra al di fuori di un'attività lavorativa retribuita.

A quanto ammonta il premio e quando è dovuto?

Il premio è indicato nel certificato di assicurazione e vi viene addebitato direttamente da parte di Credit Suisse. È fatta riserva per variazioni di premio nel corso della durata dell'assicurazione.

Quali sono i vostri principali obblighi?

La persona assicurata è tenuta in particolare a:

- pagare puntualmente i premi e a notificare tempestivamente a Credit Suisse il diritto alle prestazioni;
- informare tempestivamente Credit Suisse durante la validità del contratto in caso di aggravamento o diminuzione del rischio o di eventi che comportano la cessazione della copertura assicurativa;
- sottoporsi a cure mediche adeguate in caso di incapacità lavorativa.

Quando inizia e quando finisce la copertura assicurativa?

La copertura assicurativa inizia il giorno indicato sul certificato d'assicurazione. Per quanto riguarda la copertura assicurativa in caso di disoccupazione involontaria sussiste un termine di carenza. La copertura assicurativa è stipulata per la durata della tranche ipotecaria assicurata e termina in particolare alla scadenza della tranche ipotecaria o in seguito alla disdetta.

Come si può esercitare il diritto di revoca?

Avete la possibilità di recedere dall'assicurazione fino a 14 giorni dopo l'adesione al contratto collettivo. Questo termine è considerato come rispettato se comunicate a Credit Suisse la revoca per iscritto o in altra forma testuale (ad es. per e-mail) entro l'ultimo giorno del termine utile. La revoca comporta l'obbligo di rimborso delle prestazioni già percepite.

Quali definizioni trovano applicazione?

I principali concetti sono illustrati nelle «Definizioni» riportate nella Parte D.

Quali dati sono utilizzati in quale modo da AXA?

Le informazioni circa l'impiego dei dati sono disponibili sotto [AXA.ch/protezione-dati](https://www.axa.ch/protezione-dati).

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Parte A

Condizioni quadro della copertura assicurativa

A1 Estensione della copertura assicurativa

Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) regolano i dettagli della vostra copertura assicurativa. I diritti e i doveri della persona assicurata, dopo l'adesione al contratto collettivo, derivano anche dalla dichiarazione di adesione, dal certificato d'assicurazione e dalle leggi applicabili. I diritti delle persone assicurate derivanti dall'assicurazione si rivolgono esclusivamente nei confronti di AXA. In caso di prestazione non sussiste alcun diritto nei confronti di Credit Suisse. Tra Credit Suisse in qualità di stipulante e AXA è in essere un contratto di assicurazione collettiva a cui potete aderire.

A2 Condizioni di ammissione per le persone assicurate

La protezione assicurativa viene concessa alle persone che, al momento dell'adesione al contratto di assicurazione collettiva e al momento dell'inizio dell'assicurazione:

- hanno stipulato un contratto ipotecario con Credit Suisse;
- hanno tra i 18 e i 60 anni di età e non sono pensionate;
- sono domiciliate in Svizzera;
- hanno un impiego fisso e retribuito in Svizzera sulla base di un contratto di lavoro a tempo indeterminato non disdetto e sono occupate almeno 25 ore alla settimana (orario di lavoro ca. 60%) presso lo stesso datore di lavoro oppure esercitano un'attività lucrativa indipendente.

A3 Prestazione massima e durata della prestazione

A3.1 Prestazione massima

L'indennizzo per ciascun caso di prestazione di una persona assicurata corrisponde alle effettive rate ipotecarie assicurate (tasso ipotecario incl. eventuale importo d'ammortamento) della tranche ipotecaria assicurata fino a complessivamente CHF 3000 al mese.

A3.2 Durata delle prestazioni

Le prestazioni assicurate vengono erogate per la durata dell'incapacità lavorativa totale o della disoccupazione per ciascun caso di prestazione per un massimo di 12 mesi ovvero cumulativamente per tutti i casi di prestazione di una persona assicurata per un massimo di 24 mesi. La durata delle prestazioni termina inoltre quando termina la tranche ipotecaria assicurata, nonché il giorno del 65° compleanno o del pensionamento ordinario o anticipato della persona assicurata.

A4 Termine di carenza e di attesa

A4.1 Termine di carenza

La copertura assicurativa per la disoccupazione involontaria ha inizio dopo la scadenza del termine di carenza di 90 giorni. Per termine di carenza si intende il periodo dall'inizio dell'assicurazione in cui da quest'ultima non vengono erogate prestazioni.

A4.2 Termine d'attesa

Il termine d'attesa è di 60 giorni per tutti i rischi. Per termine d'attesa si intende il periodo dall'insorgenza di un caso di prestazione in cui non vengono erogate prestazioni dell'assicurazione. Il pagamento di prestazioni assicurate inizia alla scadenza del termine d'attesa. Il termine d'attesa non viene indennizzato.

A5 Inizio, durata e fine della copertura assicurativa

A5.1 Inizio

La copertura assicurativa decorre dall'inizio della tranche ipotecaria assicurata. Il giorno di inizio è indicato nel certificato d'assicurazione.

A5.2 Durata

La copertura assicurativa è stipulata per la durata della tranche ipotecaria assicurata e termina in particolare quando quest'ultima termina, decade, viene cessata anticipatamente o in seguito alla disdetta.

A5.3 Fine

La copertura assicurativa cessa automaticamente, senza che risulti necessaria una disdetta, nei seguenti casi. Il giorno di riferimento è sempre il giorno dell'evento citato. Questi eventi devono essere notificati tempestivamente a Credit Suisse:

- il giorno del vostro pensionamento ordinario o anticipato, al più tardi il vostro 65° compleanno;
- se riducete il vostro orario di lavoro a meno di 25 ore settimanali o se non avete più un rapporto di lavoro retribuito e a tempo indeterminato in Svizzera. Queste disposizioni non si applicano se la persona assicurata diventa disoccupata o svolge un'attività lucrativa indipendente;
- se trasferite il vostro domicilio dalla Svizzera all'estero.

La copertura assicurativa si estingue inoltre il giorno in cui la persona assicurata muore, AXA ha versato prestazioni cumulativamente per tutti i casi di prestazione di una persona assicurata per un massimo di 24 mesi, in caso di mancato pagamento del premio 14 giorni dopo l'invio della diffida o dopo la cessazione del contratto di assicurazione collettiva tra Credit Suisse e AXA – al più tardi una volta trascorsi 2 anni dalla cessazione del contratto di assicurazione collettiva.

A6 Disdetta della copertura assicurativa

A6.1 Disdetta

Potete disdire la copertura assicurativa in qualsiasi momento per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail) presso Credit Suisse nel rispetto di un termine di preavviso di 30 giorni per la fine di ogni mese.

A6.2 Disdetta in caso di prestazione

Dopo un caso di prestazione per il quale AXA versa delle prestazioni, la copertura assicurativa può essere disdetta in uno dei seguenti modi:

- da parte della persona assicurata, al più tardi entro 14 giorni da quando è venuta a conoscenza dell'erogazione dell'ultima prestazione. La copertura assicurativa cessa nel momento in cui Credit Suisse riceve la disdetta.
- da parte di AXA, al più tardi all'atto dell'erogazione dell'ultima prestazione di un caso di prestazione. La copertura assicurativa cessa dopo 14 giorni dal momento in cui la persona assicurata riceve la disdetta.

A7 Premi

A7.1 Importo e scadenza del premio

Dovete il vostro premio a Credit Suisse, che lo esige unitamente alla rata dell'ipoteca. Il premio viene addebitato direttamente al vostro conto ipotecario presso Credit Suisse. Il premio comprensivo della tassa federale di bollo è indicato nel certificato d'assicurazione. Il premio si calcola sulla base dell'effettiva rata dell'ipoteca incluso un eventuale importo proporzionale d'ammortamento per ciascuna tranche ipotecaria assicurata cumulativamente al giorno del conteggio. La scadenza del premio si basa sulla scadenza delle rate dell'ipoteca previste dal contratto ipotecario.

A7.2 Ritardo nel pagamento dei premi

Qualora il premio dovuto non venga pagato puntualmente alla data di scadenza, Credit Suisse ha il diritto di richiedere per iscritto alla persona assicurata, sotto comminatoria delle conseguenze della mora a carico della stessa persona assicurata, di effettuare il pagamento entro 14 giorni calcolati a partire dall'invio della diffida. Qualora nonostante la diffida il premio non venga pagato in tempo utile, la copertura assicurativa si estingue una volta scaduti i 14 giorni prescritti.

A8 Modifica del premio o delle Condizioni Generali di Assicurazione

A8.1 Comunicazione della modifica

AXA può effettuare in qualsiasi momento una modifica dei premi e/o delle CGA. Credit Suisse vi comunica per iscritto gli adeguamenti al più tardi 25 giorni prima della loro entrata in vigore. Con tale adeguamento divengono nulle tutte le domande di adesione non ancora accolte al momento della comunicazione.

A8.2 Disdetta da parte della persona assicurata

Se non siete d'accordo con tale adeguamento, potete disdire la vostra copertura assicurativa con una comunicazione scritta o in altra forma testuale (ad es. e-mail) fino all'ultimo giorno prima dell'entrata in vigore dei nuovi premi e/o delle nuove CGA. Laddove Credit Suisse non riceva alcuna disdetta entro tale termine, le modifiche si intendono accettate. Il semplice adeguamento della tassa federale di bollo non è contemplato dal diritto di disdetta.

A9 Diritto applicabile e foro competente

Il presente contratto sottostà al diritto svizzero. In caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione, incluse le azioni legali di persone assicurate, sono esclusivamente competenti i tribunali ordinari svizzeri.

A10 Sanzioni

L'obbligo di prestazione viene meno se e fintanto che sono applicabili sanzioni economiche, commerciali o finanziarie che si contrappongono all'erogazione delle prestazioni risultanti dal contratto.

Parte B

Prestazioni assicurate

B1 Estensione

B1.1 AXA versa prestazioni per le conseguenze di una disoccupazione involontaria o di un'incapacità lavorativa totale a seguito di malattia o infortunio. La persona assicurata è indicata nel certificato d'assicurazione. Per ogni evento assicurato e persona assicurata possono essere richieste le stesse prestazioni soltanto una volta per ciascuna tranche ipotecaria assicurata.

B1.2 AXA eroga mensilmente la prestazione assicurata. Questa corrisponde all'effettiva rata ipotecaria assicurata (tasso ipotecario incl. eventuale importo d'ammortamento) della tranche ipotecaria assicurata al momento in cui si è verificato il sinistro. Se avete assicurato diverse tranches ipotecarie, vi verrà corrisposta la somma cumulata delle prestazioni assicurate. L'indennizzo massimo per ciascun caso di prestazione ammonta cumulativamente a CHF 3 000 al mese.

B1.3 Se integrate o ampliate la copertura assicurativa, ad esempio con un'ulteriore tranche ipotecaria, il termine di carenza per questa parte della vostra copertura assicurativa ricomincia da capo. Se durante un caso di prestazione in corso viene aggiunta una tranche ipotecaria o la somma assicurata di una o più tranches ipotecarie cambia, la prestazione assicurativa del caso di prestazione in corso non cambia.

B2 Incapacità lavorativa

B2.1 AXA eroga la prestazione assicurata in caso di incapacità lavorativa totale (qui di seguito indicata anche come «incapacità lavorativa»). Se la persona assicurata, secondo l'attestazione del medico, è temporaneamente inabile al lavoro al 100% come conseguenza di una malattia o di un infortunio, AXA paga la prestazione assicurata alla scadenza del termine d'attesa per la durata dell'incapacità lavorativa totale ovvero fino al raggiungimento della durata massima delle prestazioni. Il termine d'attesa per ciascun caso di prestazione dell'incapacità lavorativa decorre dal giorno in cui, secondo l'attestazione del medico, è iniziata l'incapacità lavorativa totale. Al verificarsi dell'evento assicurato, la persona assicurata deve svolgere un'attività lavorativa retribuita o indipendente in Svizzera.

B2.2 AXA non eroga alcuna prestazione in caso di incapacità lavorativa parziale. Questa sussiste ove non possiate più esercitare l'occupazione o l'attività abituale nell'estensione precedente, ma possiate esercitarla limitatamente (a ore). Lo stesso vale se esercitate un'attività lavorativa a tempo parziale e siete parzialmente inabili al lavoro nella misura della vostra attività lavorativa. La durata delle prestazioni termina inoltre il giorno del 65° compleanno, del pensionamento ordinario o anticipato o con il decesso della persona assicurata.

B2.3 Se allo scadere del termine d'attesa l'incapacità lavorativa si protrae per meno di un mese intero o se l'obbligo di prestazione termina nel corso di un mese, AXA versa per

ogni giorno dell'incapacità lavorativa totale 1/30 della prestazione assicurativa mensile totale.

B2.4 In caso di ulteriore incapacità lavorativa, o se durante un caso di prestazione in corso insorge una nuova incapacità lavorativa, a prescindere dal fatto che si tratti di un'altra malattia ovvero di un altro infortunio valgono le seguenti disposizioni:

- Qualora abbiate ripreso interamente o in parte la vostra occupazione retribuita per meno di sei mesi prima dell'insorgere della nuova incapacità lavorativa totale, l'ulteriore periodo di incapacità lavorativa verrà trattato quale prosecuzione del periodo precedente. AXA prosegue il proprio obbligo di prestazione senza termine d'attesa - al più tardi fino al raggiungimento della durata massima dell'indennizzo di 12 mesi.
- Qualora abbiate ripreso interamente o in parte la vostra occupazione retribuita per sei mesi o più prima dell'insorgere della nuova incapacità lavorativa totale, l'ulteriore periodo di incapacità lavorativa verrà trattato quale nuovo caso assicurato. Dalla constatazione dell'ulteriore incapacità lavorativa totale decorre un nuovo termine d'attesa.
- Cumulativamente per tutti i casi di prestazione di una persona assicurata vale una durata massima delle prestazioni di 24 mesi.

B2.5 Qualora la persona assicurata benefici già di prestazioni assicurative a causa di disoccupazione e diventi inoltre inabile al lavoro, AXA eroga solo le prestazioni per la disoccupazione. Dopo la fine della disoccupazione sarà possibile presentare una richiesta di prestazione assicurativa a causa dell'incapacità lavorativa.

B2.6 Esclusioni

AXA non eroga alcuna prestazione se l'incapacità lavorativa subentra a seguito di:

- disturbi preesistenti che sono da ricondurre a patologie (giorno del primo trattamento) o infortuni (giorno dell'infortunio) risalenti a due anni prima dell'inizio dell'assicurazione;
- atti intenzionali della persona assicurata o incapacità lavorativa causata intenzionalmente, comprese le conseguenze di una dipendenza dall'alcol grave o cronica o del consumo o dell'abuso di droghe o medicinali non prescritti a scopo medico;
- problemi e malattie di natura psichica di qualsiasi genere (compresi depressioni, esaurimento nervoso, sindrome della stanchezza cronica e fibromialgia), a meno che l'incapacità lavorativa totale non venga confermata da uno specialista psichiatrico;
- dolori alla schiena di qualsiasi genere, dolori alla cervicale, disturbi o infortuni di qualsiasi genere a carico della colonna vertebrale, ernie discali, colpo della strega e sciatica, a meno che l'incapacità lavorativa totale non sia motivata da referti oggettivabili dal punto di vista medico (ad es. tramite radiografie, tomografia a risonanza magnetica o tomografia computerizzata);
- un crimine o un delitto commesso dalla persona assicurata. Rientrano in questo novero anche gli infortuni conseguenti a consumo di alcol o droghe contestualmente alla guida di veicoli a motore, gli incidenti oc-

corsi in caso di violazione particolarmente sconsigliata del limite di velocità ammesso nonché quelli verificatisi in caso di sorpasso azzardato;

- esplosioni, emissione di calore o radiazione di prodotti ionizzanti;
- colpa grave, pericoli straordinari o atti temerari ai sensi della LAINF;
- danni verificatisi durante un viaggio in un paese al di fuori della Svizzera in cui il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) suggerisce di non recarsi;
- danni verificatisi in seguito alla partecipazione attiva a guerre, guerre civili, disordini, insurrezioni, attacchi terroristici, sabotaggi o attentati;
- un'interruzione del lavoro in relazione a un congedo di maternità previsto dalla legge.

B3 Disoccupazione

B3.1 AXA eroga la prestazione assicurata per il caso di disoccupazione involontaria (qui di seguito indicata anche come «disoccupazione»). La persona assicurata viene considerata in linea di principio involontariamente disoccupata se viene licenziata da un rapporto di lavoro retribuito e ha diritto alle indennità giornaliere previste dall'assicurazione svizzera contro la disoccupazione. La disoccupazione involontaria e quella imputabile all'assicurato sono definite nella parte D.

B3.2 Dall'inizio della disoccupazione decorre il termine d'attesa. Alla scadenza di detto termine d'attesa, AXA eroga le proprie prestazioni per l'intera durata della disoccupazione, ovvero fino al raggiungimento della durata massima delle prestazioni per ciascun caso di prestazione.

B3.3 Se durante il periodo di disoccupazione realizzate un guadagno intermedio, AXA riduce la propria prestazione assicurativa per il relativo mese nello stesso rapporto in cui la cassa di disoccupazione ha ridotto il proprio contributo a causa del guadagno intermedio. La prestazione assicurativa si riduce secondo lo stesso principio se la cassa di disoccupazione ha disposto dei giorni di sospensione.

B3.4 Se allo scadere del termine d'attesa la disoccupazione si protrae per meno di un mese intero o se l'obbligo di prestazione termina nel corso di un mese, AXA versa per ogni giorno della disoccupazione 1/30 della prestazione assicurativa mensile totale.

B3.5 In caso di ulteriore disoccupazione valgono le seguenti disposizioni:

- Qualora abbiate ripreso interamente o in parte la vostra occupazione retribuita per meno di sei mesi prima dell'insorgere della nuova disoccupazione, l'ulteriore periodo di disoccupazione verrà trattato quale prosecuzione del periodo precedente. AXA prosegue il proprio obbligo di prestazione senza termine d'attesa
- Qualora abbiate ripreso interamente o in parte la vostra occupazione retribuita per sei mesi o più prima dell'insorgere della nuova disoccupazione, l'ulteriore periodo di disoccupazione verrà trattato quale nuovo caso assicurato. Dalla constatazione della disoccupazione decorre il termine d'attesa.
- Cumulativamente per tutti i casi di prestazione di una persona assicurata vale una durata massima delle prestazioni di 24 mesi.

B3.6 Qualora la persona assicurata benefici già di prestazioni assicurative a causa di incapacità lavorativa e diventi inoltre disoccupata, AXA eroga solo le prestazioni per l'incapacità lavorativa. Dopo la fine dell'incapacità lavorativa, sarà possibile presentare una richiesta di prestazione assicurativa a causa della disoccupazione.

B3.7 Esclusioni

Le prestazioni di AXA sono escluse nei casi seguenti:

- se siete voi stessi a licenziarvi o se la vostra disoccupazione è a voi stessi imputabile;
- se siete solo parzialmente disoccupati;
- se la disoccupazione non viene indennizzata dall'assicurazione svizzera contro la disoccupazione (AD);
- se prima di stipulare l'assicurazione eravate a conoscenza di una futura disoccupazione, ovvero di un licenziamento;
- se il licenziamento avviene prima della fine del termine di carenza oppure se prima della fine del termine di carenza eravate a conoscenza del licenziamento;
- se il licenziamento avviene sulla base di una violazione dolosa di importanti obblighi del contratto di lavoro o per motivi importanti ai sensi dell'articolo 337 del CO;
- se la cessazione del rapporto di lavoro non richiede la ricerca di un nuovo impiego;
- se la persona assicurata è in sciopero o volontariamente disoccupata;
- se la disoccupazione subentra dopo la cessazione di un contratto di lavoro a tempo determinato o di un progetto di lavoro specifico;
- se venite licenziati nel corso di un periodo di prova, apprendimento o formazione;
- se il licenziamento avviene in un rapporto di lavoro in cui i datori di lavoro sono il o la coniuge, i genitori o i figli della persona assicurata, a meno che il motivo del licenziamento non sia la liquidazione dell'azienda o la cessazione dell'attività in relazione all'incapacità lavorativa o alla morte dell'imprenditore oppure del direttore;
- in presenza di una disoccupazione stagionale o di una disoccupazione che non porta alla cessazione del rapporto di lavoro, o di un periodo di sospensione che non porta alla disdetta del contratto di lavoro;
- nel caso di lavoratori indipendenti e i titolari, contitolari con funzioni dirigenziali di un'azienda e dipendenti-quadri con «posizione analoga a quella di datore di lavoro», che in virtù della loro funzione particolare in azienda non hanno diritto a prestazioni di disoccupazione, non sono assicurati e non usufruiscono di alcuna prestazione assicurativa.

Parte C

Comportamento in caso di prestazione

C1 Obblighi in sede di liquidazione della prestazione

C1.1 Siete tenuti a informare tempestivamente Credit Suisse nel momento in cui venite a conoscenza di un caso di assicurazione che prevedibilmente comporterà il diritto alla corresponsione di prestazioni – ma al più tardi 5 giorni prima della scadenza del termine d’attesa.

C1.2 Qualora un evento comporti presumibilmente il diritto all’erogazione di prestazioni a causa di un’incapacità lavorativa totale, è necessario predisporre nel minor tempo possibile una cura medica adeguata, osservando poi le prescrizioni del medico. È altresì necessario astenersi da qualsiasi attività o intervento tale da provocare un peggioramento o un ritardo del processo di guarigione.

C1.3 AXA è autorizzata, al fine di esaminare il caso di prestazione, a richiedere tutti i documenti giustificativi che ritiene necessari per la verifica del relativo diritto alla prestazione. La persona assicurata deve fornire assistenza in modo adeguato ad AXA ai fini delle attività di accertamento.

C1.3.1 In caso di incapacità lavorativa totale, ad AXA devono essere inviati i seguenti documenti giustificativi:

- certificato o referto medico con indicazioni in merito alla causa e alla natura della malattia ovvero della lesione corporea nonché in merito alla relativa prognosi e alla durata stimata dell’incapacità lavorativa.
- in caso di incidente: una copia del verbale di polizia (ove disponibile)

Tutti i documenti da inoltrare devono essere redatti in una delle lingue nazionali svizzere. I costi connessi alla suddetta documentazione sono a carico della persona assicurata.

C1.3.2 In caso di disoccupazione involontaria, ad AXA devono essere inviati i seguenti documenti giustificativi:

- copia dell’ultimo contratto di lavoro e dell’ultimo conteggio del salario
- copia della lettera di licenziamento
- copia dell’iscrizione a una cassa di disoccupazione svizzera e della richiesta dell’indennità di disoccupazione
- copie dei conteggi mensili relativi ai pagamenti delle prestazioni erogati dalla cassa di disoccupazione svizzera

C1.4 Per ogni caso di prestazione dovete presentare ad AXA, senza attendere una esplicita richiesta, continui giustificativi per la perdurante incapacità lavorativa o disoccupazione, inclusi i conteggi mensili delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione o i certificati medici.

C1.5 AXA può inoltre reperire o richiedere a proprie spese ulteriori prove, nonché prescrivere ulteriori visite mediche che ritiene necessarie per decidere in merito al diritto. AXA può inoltre richiedere ad altri enti assicurativi coinvolti (assicuratore infortuni / cassa di disoccupazione, ecc.) altri documenti e attestazioni oppure reperire o richiedere a proprie spese ulteriori prove che ritiene necessarie per decidere in merito al diritto. A tale proposito, AXA ha il diritto di contattare direttamente i medici curanti o altri enti assicurativi coinvolti (assicuratore infortuni / cassa di disoccupazione, ecc.). La persona assicurata libera dal loro obbligo di riservatezza medico, professionale, ufficiale, nonché legato alla legislazione in materia di assicurazioni sociali, i medici curanti, altri enti assicurativi coinvolti (assicuratore infortuni / cassa di disoccupazione, ecc.) nonché tutti gli altri collaboratori di istituzioni, assicurazioni e autorità, datori di lavoro ecc., indicati nei documenti presentati nel caso di prestazione o altrimenti coinvolti nelle cure mediche o incaricati del trattamento del caso di prestazione, ove ciò si renda necessario per la determinazione dell’obbligo di copertura (verifica delle condizioni per l’accettazione compresa) e dell’obbligo di prestazione. Dietro richiesta di AXA, la persona assicurata deve autorizzare i medici curanti, altre assicurazioni e istanze che possono occuparsi dello stesso caso di prestazione o sono in grado di fornire indicazioni funzionali alla liquidazione delle prestazioni a rilasciare informazioni nei confronti della stessa AXA.

C2 Sanzioni in caso di violazione dell’obbligo di comportamento

C2.1 Qualora la persona assicurata commetta una violazione colposa dei propri obblighi, AXA può ridurre l’indennizzo oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutare integralmente l’erogazione dello stesso, se tale violazione contribuisce al verificarsi del danno o incide sulla sua portata o sul suo accertamento.

Parte D

Definizioni

D1 Malattia

È considerato malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda una visita o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro.

D2 Infortunio

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.

D3 Disoccupazione involontaria e disoccupazione imputabile all'assicurato

La disoccupazione viene considerata involontaria se non è imputabile all'assicurato. La disoccupazione viene invece considerata imputabile a colpa propria se la persona assicurata

- con il suo comportamento, in particolare per la violazione di obblighi previsti dal contratto di lavoro, ha dato motivo al datore di lavoro di sciogliere il rapporto di lavoro;
- ha sciolto di propria iniziativa il rapporto di lavoro
- ha sciolto di propria iniziativa un rapporto di lavoro presumibilmente di lunga durata e ne ha iniziato un altro sapendo o avendo dovuto sapere che questo avrebbe avuto breve durata.

D4 Incapacità lavorativa totale

È considerata incapacità lavorativa totale l'inabilità totale derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, che impedisce di svolgere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale.

D5 Lavoratori indipendenti

Ai lavoratori che esercitano un'attività lucrativa indipendente quale attività principale sono equiparati i titolari e i contitolari con funzioni dirigenziali di un'azienda e i dipendenti-quadri con «posizione analoga a quella di datore di lavoro», che in virtù della loro funzione particolare in azienda non hanno diritto a prestazioni di disoccupazione.

D6 Medico

Per la definizione di medico si applicano le disposizioni della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Rapporti o attestati medici devono essere rilasciati in ogni caso da un medico in possesso della necessaria abilitazione e che pratici in Svizzera.



Notificare un sinistro?

È possibile notificare il caso di prestazione, in modo semplice e rapido, direttamente a Credit Suisse o ad AXA al numero +41 52 218 86 86.

AXA
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
AXA Assicurazioni SA

AXA.ch
myAXA.ch (portale clienti)